

Newsletter curata dallo
Studio Legale Turini
Diritto Industriale, Internet Law,
Copyright, Brevetti e Marchi, Privacy
P.zza S. Giovanni, 8
56038 - Ponsacco (PI)
Tel 0587 734379 - Fax 0587 731317
www.studioturini.it
turini@studioturini.it

in questo numero:
Nuova trasmissione Rai sui brevetti ... p.1
Contributi sui brevetti ... p.1
Privacy: L'e-mail del dipendente non è privata ... p.2
MARCHI: Dal 1 Gennaio 2007 è entrata in vigore la nona edizione della
classificazione di Nizza applicabile ai marchi ... p.3
News legislazione ... p.6

NUOVA TRASMISSIONE RAI SUI BREVETTI

Apriamo la Newsletter del 2007 con quella che speriamo possa essere una buona notizia. La Endemol Italia, società di produzione televisiva, sta realizzando **per Rai Uno una trasmissione in prima serata** i cui soggetti principali sono gli inventori e le loro creazioni e ci ha contattato per avere indicazioni sulle invenzioni più recenti da potere presentare in televisione.

Crediamo pertanto di fare cosa gradita a tutti voi nel segnalare i loro recapiti in modo che, se vorrete, potrete contattarli direttamente non potendo certo noi, nel rispetto della vostra privacy, divulgare i vostri recapiti.

Speriamo possa essere una buona occasione per promuovere le idee ancora in via di sviluppo ed un gradito trampolino di lancio per chi ha già realizzato la propria invenzione.

Ecco qui di seguito i recapiti a cui potrete rivolgervi:

E-mail inventori@hotmail.it specificando i propri dati anagrafici, il numero telefonico e l'oggetto della propria invenzione,

oppure chiamare ai numeri: 0632819427, 0632819387, 0632819425, 0632819386

In bocca al lupo!

CONTRIBUTI PER I BREVETTI

La Camera di Commercio di Firenze ha messo a disposizione delle imprese che vogliono depositare un brevetto, un disegno o un modello di utilità un contributo che può essere richiesto entro il 31 marzo 2007. Il regolamento e la modulistica per la domanda sono disponibili on-line su www.fi.camcom.it. Per informazioni è a disposizione l'Ufficio Interventi promozionali della Camera di Commercio di Firenze, tel. 055 2795571.

PRIVACY: L'e-mail del dipendente non è privata

Il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, ha emesso un'importante decisione che chiarisce come l'e-mail aziendale sia comunque uno strumento di lavoro e non possa essere utilizzata dal dipendente come un bene privato. La conseguenza di tale presa d'atto, a nostro avviso condivisibile, è che il datore di lavoro che legge l'e-mail del dipendente non commette alcun reato ed in particolare non viola l'art. 616 c.p. che prevede il delitto di violazione della corrispondenza. Si riproduce qui di seguito un passo della decisione predetta, datata 15.09.2006 in cui si chiariscono molto bene i concetti sopra sintetizzati.

"Si osserva come i computers utilizzati dai dipendenti della società XXX S.p.a. siano da ritenere – a parere di questo Giudicante - equiparati ai normali strumenti di lavoro dalla società forniti loro in dotazione per lo svolgimento esclusivamente della attività aziendale demandatagli: suffraga tale assunto la menzione nell'indirizzo di posta elettronica de quo dell'identificativo della stessa azienda nonché la possibilità per il servizio informatico della società stessa di accedere a qualsiasi computer. Infatti, nel protocollo aziendale relativo alla "Information System Security", pubblicizzato nel 2000, si precisa, tra l'altro, come: "... La strumentazione informatica e quanto con essa creato è di proprietà aziendale in quanto mezzo di lavoro. E' pertanto fatto divieto di utilizzo del mezzo informatico e delle trasmissioni interne ed esterne con esso effettuate per fini ed interessi non strettamente coincidenti con quelli della Società e con i compiti ai singoli dipendenti affidati... Tutti i sistemi... che procurano ed elaborano informazioni e le informazioni stesse sono patrimonio del Gruppo" che si riserva il diritto di ispezionare, esaminare e monitorare in qualsiasi momento e senza avviso alcuno il proprio sistema di comunicazioni elettroniche, ivi compresi i messaggi creati, ricevuti o spediti dal sistema aziendale. Ed ancora: "... Ogni computer e postazione di lavoro deve essere protetta da password. Il dipendente ha altresì l'obbligo di comunicare la nuova password adottata, e ad ogni sua variazione, in busta chiusa firmata e datata di suo pugno, al suo diretto superiore gerarchico. Questi in caso di emergenza e/o di assenza del lavoratore, avrà diritto di accedere al suo computer ed ai suoi contenuti per esigenze di carattere lavorativo, utilizzando la password comunicata".

*Tale Guida sui sistemi informatici adottata dalla società XXX appare, pertanto, pienamente in sintonia con quanto affermato in materia di riservatezza delle e-mail sin dal giugno 1999 dal Garante per la protezione dei dati personali (il cd. Garante della "privacy") che, nel sostenere che le caselle di posta elettronica sono equiparate e quindi vanno tutelate come i normali recapiti per la corrispondenza su carta, aveva anticipato il principio secondo cui **chi utilizzava indirizzi e-mail presso i server del proprio datore di lavoro poteva rivendicare il diritto alla segretezza dei contenuti spediti o ricevuti "fino a prova contraria"**. Il lavoratore – secondo quanto indicato dal Garante per la privacy nel proprio parere del 16 giugno 1999 e soprattutto secondo l'interpretazione autentica dello stesso fornita all'epoca dal segretario generale dell'Autorità Giovanni Buttarelli – poteva invocare il diritto alla riservatezza fino a quando il datore di lavoro non avesse chiarito formalmente, mettendolo nero su bianco, che tutti i testi in entrata e in uscita da qualsiasi account interno all'azienda potevano essere resi pubblici in qualsiasi momento. Nella stessa ottica, sempre il Garante per la protezione dei dati nella Newsletter del 19-25 febbraio 2001 ha riconosciuto il diritto del datore di lavoro di accedere alla posta elettronica rilevando come, conformemente al DPR n. 318/1999: "Al dipendente deve essere consentito di procedere autonomamente alla sostituzione della parola chiave... previa comunicazione ai soggetti preposti alla custodia delle password. La prescritta comunicazione della sostituzione delle chiavi al personale preposto alla custodia deve essere effettuata con modalità tali... da renderla in casi particolari accessibile da parte dell'azienda... per interventi consentiti dalla legge, come nel caso di assenza o di impedimento del dipendente... Tali modalità consentono di proteggere i dati personali dalla possibile intrusione da parte di soggetti non legittimati all'accesso, permettendo contestualmente al titolare del trattamento di accedere in caso di necessità e di urgenza alle informazioni contenute nella memoria del computer per utilizzi consentiti dalla legge". Se ne desume, dunque, che la "personalità" dell'indirizzo non significa "privatezza" del medesimo poiché l'indirizzo aziendale - al di là dell'uso di intestazioni apparentemente personali del lavoratore quale principale utilizzatore -*

proprio in quanto tale, per sua intrinseca natura, può sempre essere nella disponibilità di accesso e lettura da parte di soggetti diversi, sempre appartenenti all'azienda, rispetto al suo consuetudinario utilizzatore al fine, ad esempio, di consentire la regolare continuità della attività aziendale nelle frequenti ipotesi di sostituzioni di colleghi per ferie, malattia oppure gravidanza. Conseguentemente - come anche correttamente sostenuto dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Milano con decreto del 10.05.2002 - così come non può configurarsi un diritto lavoratore ad accedere in via esclusiva al computer aziendale, parimenti non appare astrattamente prospettabile un suo diritto all'utilizzo esclusivo e riservato di una casella di posta elettronica aziendale. Pertanto, **il dipendente che utilizza la casella di posta elettronica aziendale si espone al rischio che anche altri della medesima azienda - unica titolare del predetto indirizzo - possano lecitamente accedere alla casella in suo uso non esclusivo e leggerne i relativi messaggi** in entrata ed in uscita ivi contenuti, previa acquisizione della relativa password la cui finalità non risulta essere allora quella di proteggere la segretezza dei dati personali custoditi negli strumenti posti a disposizione del singolo lavoratore, bensì solo quella di impedire che ai suddetti strumenti possano accedere anche persone estranee alla società (come anche si evince dal tenore della stessa Guida sulla sicurezza informatica e nell'ultimo parere del Garante della Privacy). Ne deriva quindi che, in caso di accesso alla posta elettronica aziendale del dipendente, non sembra dunque potersi ravvisare un elemento essenziale della fattispecie delittuosa di cui all'art. 616 c.p. rappresentato, sotto il profilo oggettivo, dalla alienità della corrispondenza medesima, apparendo infatti corretto ritenere che i messaggi inviati tramite l'e-mail aziendale del lavoratore (anche se nell'estensione dell'indirizzo compare il nome dello stesso dipendente) rientrino nel normale scambio di corrispondenza che l'impresa intrattiene nello svolgimento della propria attività organizzativa e produttiva e, pertanto, devono ritenersi relativi a quest'ultima, materialmente immedesimata nelle persone che sono preposte alle singole funzioni: le attrezzature, comprese quelle informatiche, devono allora reputarsi direttamente correlate alla funzione del soggetto che nel frangente rappresenta l'impresa e, solo in via mediata, assegnate alla singola persona comunque fungibile nel rapporto col mezzo medesimo. D'altronde non può neppure ritenersi che l'assimilazione della posta elettronica a quella tradizionale, con relativa invocazione di un principio generale di segretezza, si verifichi nel momento in cui il lavoratore utilizzi lo strumento per fini privati, ossia extralavorativi, posto che giammai un uso illecito di uno strumento di lavoro può consentire di attribuire alcun diritto a colui che tale illecito commette. Tanto meno può ritenersi che, leggendo la posta elettronica contenuta sul personal computer del lavoratore, si possa verificare un non consentito controllo sulle attività di quest'ultimo atteso che l'uso dell'e-mail rappresenta un semplice strumento aziendale a disposizione dell'utente lavoratore al solo fine di consentire al medesimo di svolgere la propria funzione aziendale e che, conte tutti gli altri strumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro, rimane nella completa e totale disponibilità del predetto senza alcuna limitazione.”

NEWS- LEGISLAZIONE

Il 12 Dicembre 2006 sono state adottate le seguenti direttive:

- **Direttiva 2006/114/EC** concernente la pubblicità comparativa ed ingannevole;
- **Direttiva 2006/115/EC** sul diritto di noleggio e di prestito e su alcuni diritti connessi ai diritti d'autore in materia di proprietà intellettuale.
- **Direttiva 2006/123/EC** sui servizi nel mercato interno.

Il 18 dicembre 2006 è stato invece adottato il **Regolamento 1891/2006** relativo all'adesione all'Accordo dell'Aia per il registro internazionale dei disegni industriali.

MARCHI: Dal 1 Gennaio 2007 è entrata in vigore la nona edizione della classificazione di Nizza applicabile ai marchi

Dal 1 Gennaio 2007 l'UAMI, ufficio per il marchio comunitario, la WIPO che si occupa dei marchi internazionali ed i 147 paesi che hanno aderito all'accordo adotteranno la nuova classificazione dei prodotti e servizi relativi alla registrazione dei marchi. La nuova classificazione sarà applicata a tutte le domande di marchio comunitario, mentre le domande di marchio pendenti o i marchi comunitari già registrati aventi una data di deposito anteriore al 1° gennaio 2007 non saranno riclassificati, nemmeno dietro richiesta. La riclassificazione non sarà consentita neppure al momento del rinnovo della registrazione del marchio. Si allega qui di seguito la nuova classificazione.

Classe	PRODOTTI & SERVIZI
1	Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria.
2	Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti.
3	Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abraderare; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.
4	Oli e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per illuminazione.
5	Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.
6	Metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; costruzioni trasportabili metalliche; materiali metallici per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; prodotti metallici non compresi in altre classi; minerali.
7	Macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; incubatrici per uova.
8	Utensili e strumenti azionati manualmente; articoli di coltelleria, forchette e cucchiari; armi bianche; rasoi.
9	Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori.
10	Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.

- 11 Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari.
- 12 Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici.
- 13 Armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d'artificio.
- 14 Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.
- 15 Strumenti musicali.
- 16 Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché.
- 17 Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi; prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici.
- 18 Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.
- 19 Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici.
- 20 Mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche.
- 21 Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina; pettini e spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.
- 22 Corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non compresi in altre classi); materiale d'imbottitura (tranne il caucciù o le materie plastiche); fibre tessili grezze.
- 23 Fili per uso tessile.
- 24 Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli.
- 25 Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
- 26 Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali.
- 27 Tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie in materie non tessili.
- 28 Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale.
- 29 Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili.

